



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZA N° 06 DEL 30.03.2020

**OGGETTO: TRATTAMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA UTENZE CON SOGGETTI POSITIVI
AL TAMPONE IN ISOLAMENTO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA –
“EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19”**

IL SINDACO

**IN OTTEMPERANZA dell'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 1/Rif del 27.03.2020
avente per oggetto “Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito
dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19”**

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19"; - il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza contingibile e urgente n°3 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana;
- l'Ordinanza contingibile e urgente n°4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
- l'Ordinanza contingibile e urgente n°5 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana;
- il Decreto-legge 18 del 17/03/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza contingibile e urgente n.6 del 19.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana riguardante ulteriore "misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- l'Ordinanza contingibile e urgente n°7 del 20.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- l'Ordinanza contingibile e urgente n°1/Rif del 27.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana “ricorso temporaneo a speciale forma di gestione rifiuti”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

VISTO, in particolare, l'articolo 191 del D. Lgs. 152/06, che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

CONSIDERATO quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: “Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D. Lgs. 152/2006 – Chiarimenti interpretativi” del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

RILEVATO che:

- vi è una situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- l'epidemia ha un carattere diffusivo e vi è un notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- tale situazione di emergenza ha delle evidenti ripercussioni anche sulle attività di gestione dei rifiuti urbani, di cui occorre garantire lo svolgimento corretto e continuativo trattandosi di servizio pubblico non interrompibile;

RILEVATO che l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota del 12/03/2020 (prot. AOO-ISS 0008293) ha disposto una serie di raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti;

In particolare, per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda di mantenere le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata, con la precisazione che mascherine monouso debbano essere buttate nell'indifferenziato.

Nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme;

Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;

I rifiuti prodotti da tali nuclei abitativi, nel rispetto delle indicazioni dell'ISS, debbano essere gestiti in modo da assicurare la tutela degli addetti al settore della gestione dei rifiuti e limitare la diffusione del virus;

La citata nota dell'ISS, tra l'altro, prevede che: “ove siano presenti impianti di termodistruzione, deve essere privilegiato l'incenerimento, al fine di minimizzare ogni manipolazione del rifiuto stesso”;

CONSIDERATO che:

- occorre che i Gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti che operano sul territorio comunale garantiscano una frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati pari ad almeno due volte a settimana eventualmente anche attraverso circuiti di raccolta dedicati;

RITENUTO necessario pertanto adottare disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti urbani coerenti con le indicazioni fornite da ISS tese ad assicurare comunque l'ordinato svolgimento del servizio pubblico di gestione degli stessi anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché alle disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2003 e dei relativi decreti attuativi, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente secondo quanto previsto dall'articolo 191 del D.lgs. 152/2006, ed in particolare alle disposizioni relative:

- alla pianificazione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento; ai procedimenti di autorizzazione;
- alla disciplina degli stoccaggi;

DATO ATTO che:

- l'ISS ha precisato che tali rifiuti andrebbero considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria (cfr. DPR 254/2003) e come tali andrebbero trattati;
- il Presidente della regione con ordinanza n. 1/Rif del 27/03/2020 art. 2, ha dato indicazioni in merito alla destinazione di tali rifiuti classificandoli in tre tipologie:
 - *A. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A).*
 - *A1. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A1).*
 - *B. Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo B).*
- bisogna comunque evitare la miscelazione dei rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti in isolamento o in quarantena obbligatoria pertanto si rende necessario ampliare la capacità di stoccaggio nel CCR, anche utilizzando cassonati aggiuntivi dove stoccare i rifiuti in questione, in tutti i casi in cui ciò sia possibile in condizioni di sicurezza, al fine di non interrompere i flussi di raccolta differenziata, anche con l'uso in stoccaggio temporaneo;

VISTO l'art. 50 comma 5 del T.U. del 18/08/2000, n. 267, riguardante le ordinanze contingibili e urgenti a carattere esclusivamente locali adottate dal Sindaco in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica; VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. (art. 34 del D. Lgs. 205/2010);

RICHIAMATO l'articolo 191, D. Lgs. 152/2006 -Ordinanze contingibili e urgenti – e in forza dello stesso

VISTA la legge n. 48 del 18/04/2017 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Per le ragioni di cui in premessa di:

O R D I N A

da oggi e sino a nuove disposizioni ai cittadini di conferire, con decorrenza immediata, i rifiuti secondo le seguenti disposizioni:

- 1) ***1) Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria o in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A e A1):***
 - a) è sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti dell'utenza;
 - b) tutti i rifiuti domestici dell'utenza, indipendentemente dalla loro natura e compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati **rifiuti indifferenziati** e pertanto raccolti e conferiti insieme;
 - c) tali rifiuti dovranno essere richiusi con almeno due sacchetti uno dentro l'altro (o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica) possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;
 - d) i sacchi devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti monouso; devono essere mantenuti integri e pertanto non devono essere schiacciati o compressi; si deve evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
- 2) ***Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo B):***
 - a) sono mantenute le procedure di raccolta dei rifiuti in vigore non interrompendo la raccolta differenziata.
 - b) fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti utilizzati devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.
 - c) devono essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza schiacciarli con le mani utilizzando legacci o il nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore.
- 3) ***che il Gestore del servizio di raccolta A.T.I. Giglione Servizi Ecologici srl. con sede legale in Joppolo Giancaxio via Ugo Foscolo, 16 – ed ECOIN srl con sede legale in Porto Empedocle via Lincoln, 30 garantisca su tutto il territorio comunale una frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati pari ad almeno due volte a settimana attraverso circuiti di raccolta dedicati anche a chiamata;***
- 4) ***di evitare la miscelazione dei rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, provvedendo allo smaltimento presso le discariche in atto esistenti sul territorio regionale, previo eventuale inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags, senza alcun passaggio intermedio di selezione, recupero,***

trattamento (triturazione e vagliatura) e biostabilizzazione fatte salve eventuali operazioni di trasbordo e/o di travaso in condizioni di sicurezza, al fine di non interrompere i flussi di raccolta differenziata, anche con l'uso in stoccaggio temporaneo;

- 5) *che le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalla data del 30/03/2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;*

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata integralmente all'Albo Pretorio Comunale on-line, che si trova sul sito istituzionale del Comune, www.comune.joppologiancaxio.ag.it, affissa nelle forme di rito sugli appositi spazi;

Che venga notificata:

- Al Gestore dei servizi per la raccolta differenziata nel Comune di Joppolo Giancaxio **A.T.I. Giglione Servizi Ecologici srl** con sede legale in Joppolo Giancaxio via Ugo Foscolo, 16 – ed **ECOIN srl** con sede legale in Porto Empedocle via Lincoln, 30;
- Al Responsabile di Posizione Organizzativa del Comune di Joppolo Giancaxio Settore Tecnico, al fine di predisporre ogni opportuno atto successivo e conseguenziale;

Che venga inviata, per opportuna conoscenza, e per gli accertamenti d'ufficio:

- Al Comando della Caserma dei Carabinieri di Joppolo Giancaxio;
- Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Joppolo Giancaxio;

Si informa inoltre, così come previsto dall'art. 3, comma 4°, della L. 241/90 e s.m.i., che avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso presso il T.A.R. entro 60 gg. o in alternativa al Presidente della Regione entro 120 gg. dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Joppolo Giancaxio, li 30/03/2020



Il Sindaco
Angelo Giuseppe Porrella